



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Direzione Affari del Personale

Ai Direttori delle Strutture
Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi dell'AC
Al Servizio di Presidenza

e p. c. Al Direttore Generale

OGGETTO: Circolare informativa sugli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero c.d. "Rientro dei cervelli"

L'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modifiche prevede incentivi fiscali in materia di IRPEF e di IRAP per favorire il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero. La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della "fuga dei cervelli", che si è diffuso negli anni passati e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.

A tal fine, la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendano far ritorno nel paese di origine, ma, interessa in linea generale tutti i ricercatori e docenti residenti all'estero, sia italiani che stranieri, i quali, per le loro particolari conoscenze scientifiche, vengono a svolgere l'attività di ricerca in Italia, trasferendovi la residenza fiscale e incentivando così lo sviluppo scientifico.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
codice fiscale 84001850589

Amministrazione Centrale - INFN - Via Enrico Fermi 40 - Cas. Post. 56 - 00044 Frascati (Italia)
tel. +39 06 94032492 - fax +39 06 9419864 - <http://www.ac.infn.it>
PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it



Con la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) l'accesso al beneficio è stato reso permanente, non essendo più prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia.

Sono destinatari della disposizione agevolativa i ricercatori e docenti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- Siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato.
- Siano stati stabilmente residenti all'estero.
- Abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati.
- Vengano a svolgere la propria attività lavorativa in Italia e, conseguentemente, diventino ivi fiscalmente residenti.

Si precisa che l'incentivo può essere applicato, oltre che ai dipendenti, anche ai percettori di compensi a titolo di reddito assimilato a dipendente (borse di studio, co.co.co), fatto salvo il rispetto del requisito dello svolgimento dell'attività di ricerca presso l'I.N.F.N.

Di seguito si fornisce l'elenco della documentazione richiesta. La stessa dovrà essere presentata ai Direttori delle proprie Strutture I.N.F.N. per una prima verifica, e successivamente i singoli uffici avranno il compito di inviarla alla Direzione Affari del Personale - Ufficio Trattamento Economico per il completamento dell'istruttoria.

- Certificato attestante titolo di studio universitario o equiparato.
- Attestazione di effettiva acquisizione della residenza fiscale all'estero comprovata da certificato di residenza da parte dell'Amministrazione dello Stato, ovvero da contratto di locazione o da ricevute attestanti il pagamento delle utenze domestiche, e delle tasse locali.
- Attestazione dell'attività di ricerca, a fronte di contratti di lavoro esteri, svolta per almeno due anni consecutivi. In considerazione del tipo di attività prestata all'estero dai ricercatori, si ritiene che i datori o committenti debbano essere università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Per le oggettive esigenze di istruttoria si precisa che l'I.N.F.N. si riserva di richiedere la traduzione giurata della predetta documentazione.



- Certificato comprovante il trasferimento della residenza in Italia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del comune interessato.
- Relazione del Direttore della propria struttura I.N.F.N. che evidenzia l'attività di ricerca svolta solo per il personale inquadrato in un profilo diverso da quello di Ricercatore.

Di seguito si riportano i benefici fiscali previsti dalla normativa:

- I compensi fiscalmente imputabili a lavoro dipendente prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 10%.
- Il periodo di fruizione è limitato complessivamente a quattro periodi di imposta, ivi compreso l'anno in cui la persona trasferisce la residenza fiscale in Italia. L'opzione per il regime fiscale agevolato non è vincolante per i periodi d'imposta successivi. Il destinatario deve mantenere la residenza fiscale in Italia per il periodo in cui usufruisce dell'agevolazione, che decade a decorrere dalla data dell'eventuale successivo trasferimento all'estero della stessa residenza. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell'anno, l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni. Nel caso, ad esempio, di un ricercatore che lavora in Italia ininterrottamente dal mese di ottobre 2017, l'agevolazione potrà essere fruita a partire dall'annualità 2018.
- I suddetti redditi siano esclusi dalla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Per l'individuazione dell'anno di decorrenza del beneficio fiscale si ricorda che il Legislatore considera fiscalmente residenti in Italia i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta (indicato in 183 giorni, o 184 se anno bisestile) siano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, abbiano la residenza o il domicilio nel territorio dello stato ai sensi del Codice Civile.

Il riconoscimento dell'incentivo cd. "rientro dei cervelli" sarà applicato caso per caso con effetto retroattivo e con riguardo all'anno di decorrenza entro i termini del conguaglio d'imposta di fine anno o rapporto, se antecedente, nelle more dei tempi tecnici necessari all'istruttoria.



In ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla liquidazione delle trasferte ovvero dei compensi aventi natura occasionale, liquidati dalla periferia, si precisa che detto beneficio verrà riconosciuto agli aventi titolo solo in sede di conguaglio fiscale di fine anno/rapporto per i titolari di contratto I.N.F.N. e in sede di conguaglio di imposta (730/UNICO) per gli altri percettori.

Con i migliori saluti,

NA/Im

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari del Personale
Il Direttore
(Dott. Renato Carletti)

FIRMATA DIGITALMENTE
ai sensi del D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.